



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 28/04/2020

### FATTO

Il ricorrente, titolare di due buoni fruttiferi ordinari di Lire 2.000.000,00 (n. \*\*\*113) e Lire 5.000.000,00 (n. \*\*\*019), emessi entrambi il 9/01/1989, riferisce di aver riscosso i titoli il 16/11/2019 per le rispettive somme di € 11.552,72 ed € 28.881,79. Rappresenta peraltro che il timbro presente sul retro dei buoni riporta solo i rendimenti fino al 20° anno, mentre nulla viene indicato per gli anni successivi, dal 21° sino al 30°; ritiene quindi che, per la liquidazione dei rendimenti a partire dal 21° anno, si debbano applicare *“le originarie condizioni sottoscritte e stampate a tergo dei buoni stessi”*.

L'intermediario fa presente che i buoni in oggetto appartengono alla serie “Q”, istituita con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 e, in conformità a tali disposizioni, sono stati rilasciati su moduli della precedente serie “P” sui cui è stata indicata, mediante timbro, la nuova serie “Q/P”, nonché, sul retro, i rendimenti corrispondenti alla nuova serie, annullando così le precedenti indicazioni relative alla serie e ai rendimenti stampate sul modulo.

Sostiene altresì che il sistema di calcolo per i rendimenti dal 21° al 30° anno (interesse semplice) è rimasto invariato, in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P”, non più in emissione).

Afferma che la tesi secondo cui non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo, mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno, è priva di fondamento; l'art. 5 del succitato D.M.,



infatti, prescriveva chiaramente di indicare con il secondo timbro nella parte posteriore del buono esclusivamente i quattro “nuovi tassi” e non anche “le somme complessivamente dovute” derivanti dall’applicazione di questi ultimi; nulla veniva modificato, quindi, in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l’intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie “Q” e applicandosi per l’ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono.

Precisa che ai sensi del DPR 156/73, art. 173 (modificato con D.L. 30.9.1974 n. 460 e convertito nella legge 25.11.1974 n. 588) le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono state disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale; tale pubblicazione ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all’epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria.

Ritiene pertanto che il ricorrente fosse a conoscenza sin dalla data del rilascio del buono che lo stesso apparteneva alla serie “Q”, e fosse conseguentemente a conoscenza (o comunque avrebbe potuto esserlo utilizzando l’ordinaria diligenza) anche della misura dei tassi di interesse dei buoni della serie “Q”, senza che possa ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

Rappresenta che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.

Richiama inoltre l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, bensì titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.; pertanto, ad essi non si applicano i principi dell’autonomia causale, dell’incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito.

Soggiunge altresì che la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007 ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta dall’odierno ricorrente all’esame dell’ABF, poiché all’investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso. Quanto, invece, alla sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite, ritiene che in essa si affermi una statuizione aderente alla fattispecie in esame, e che conforta pienamente la valutazione di legittimità della propria condotta, ossia che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie.

In ogni caso, poi, sostiene che anche qualora il timbro apposto sui buoni postali fruttiferi dovesse essere ritenuto incompleto o addirittura non chiaro, per nessuna ragione da ciò potrebbe derivare la pretesa di applicare i tassi di interesse in precedenza stampati sul titolo, sostituiti nella sua totalità vista la presenza del timbro della Serie “Q/P”.

Il ricorrente ribadisce integralmente le proprie pretese, richiamando giurisprudenza a supporto.

Il ricorrente chiede *“la condanna dell’intermediario ... al ricalcolo degli interessi e, dunque, alla liquidazione, della somma complessiva (riferita ad entrambi i buoni) di € 42.216,54 (al netto della ritenuta fiscale come per legge), corrispondente al controvalore per il periodo successivo al 20° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione ad integrazione della somma già riscossa pari a complessivi € 40.434,51 comprensivo del capitale e al netto della ritenuta fiscale e dell’imposta di bollo come per legge, come di seguito meglio specificato:*

*- il controvalore degli interessi da erogare a differenza per il Buono fruttifero del valore nominale di Lire 2.000.000 ammonta ad € 7.977,43, al netto della ritenuta fiscale come per legge;*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il controvalore degli interessi da erogare a differenza per il Buono fruttifero del valore nominale di Lire 5.000.000 ammonta ad € 34.239,12 al netto della ritenuta fiscale come per legge”.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la richiesta di rimborso di due Buoni Fruttiferi Postali, secondo le condizioni riportate sul titolo in ordine al periodo compreso tra il XXI e il XXX anno.

I titoli sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, appartengono alla serie “Q/P”.

Sul fronte e sul retro fronte del buono n. \*\*\*113, si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso per tale serie. Quanto, invece, al buono n. \*\*\*019, è stato rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie “O” sbarrata e due timbri uno indicante la serie “P” e uno la serie “Q/P”; si evince l'apposizione sul fronte del timbro con la dicitura “Serie Q/P”, mentre sul retro risultano apposti due timbri, uno riportante i rendimenti della serie “P/O” e un altro, sovrapposto, riportante i rendimenti per la serie “Q/P”.

Sono stati utilizzati quindi moduli cartacei delle precedenti serie “O” e “P” per l'emissione di buoni appartenenti alla successiva serie “Q”, operando conformemente a quanto previsto dalla normativa.

L'intermediario ha così applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, il cui art. 5 prevedeva che *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi”*; nonché il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

I timbri, come sopra apposti ai sui buoni nulla però dispongono con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Orbene, l'orientamento maggioritario dei Collegi territoriali dell'Arbitro ABF, peraltro poi confermato dallo stesso Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Questo Collegio intende aderire a questo indirizzo interpretativo e pertanto ritiene che il ricorso proposto meriti accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS